



# Comune di Zibido San Giacomo

Città Metropolitana di Milano

20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

## **AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE CON IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 3 ANNI E 14 ANNI “CENTRI ESTIVI 2020”**

Evidenziato che l'attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dai vari Enti nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio ed ancora in corso di definizione, EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a collaborare con questo Ente per co-progettare e gestire la realizzazione di attività ludico, ricreative, aggregative estive in favore dei minori residenti nel Comune di Zibido San Giacomo in età compresa tra i 3 anni e i 14 anni.

### **Articolo 1 – Il modello della co-progettazione**

La scelta di avvalersi di una modalità di affidamento pubblico di un Centro Estivo diffuso 2020 **del Comune di Zibido San Giacomo** attraverso il modello della co-progettazione pubblico-privato sociale risponde, vista l'emergenza da diffusione di contagio da COVID 19, all'esigenza di sperimentare un nuovo modello organizzativo che tenga presente l'esigenza dei minori di svolgere attività ludico-creative esaltando la funzione programmatica e di coordinamento del Comune e potenziando una sinergia pubblico-privato sociale.

### **Articolo 2 - Riferimenti normativi**

**I servizi e interventi oggetto della presente istruttoria pubblica di co-progettazione rientrano nel quadro normativo statale e regionale che regola il settore:**

- ⇒ Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- ⇒ D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi.
- ⇒ D.P.R. 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”.
- ⇒ L.R. 3 del 12/3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona”;
- ⇒ Deliberazione Giunta Regionale 25 febbraio 2011, n. IX/1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità”.



- ⇒ Decreto Direttoriale Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 28 dicembre 2011, n. 12884 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e Soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”.
- ⇒ Autorità Nazionale Anticorruzione - Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”.
- ⇒ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, ed in particolare l’articolo 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore” per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, *“assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*. Al comma 3 si chiarisce che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”*.

### **Articolo 3 - Modalità di sviluppo della co-progettazione**

La co-progettazione è una forma di regolazione del rapporto tra Comuni ed enti no-profit, diretta a coinvolgere i soggetti del Terzo Settore per affrontare specifiche problematiche sociali attraverso una progettazione partecipata con l’obiettivo di realizzare interventi complessi che, attraverso il partenariato tra pubblica amministrazione e soggetti no-profit, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità sociale dell’intervento realizzato.

La presente istruttoria prevede lo svolgimento di tre fasi distinte:

- a. selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione definitiva, sulla base delle caratteristiche del soggetto stesso nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione specificati di seguito;
- b. avvio di attività di co-progettazione tra i Responsabili tecnici dei soggetti selezionati e i rappresentanti designati dall’Amministrazione comunale; in questa seconda fase procederà a definire un progetto di realizzazione di un Centro Estivo diffuso 2020 tenendo presente i vincoli sanitari e normativi definiti dalle norme statali.

Il progetto finale dovrà contenere:

- la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
- la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentali dell’intervento e del servizio co-progettato
- la definizione delle attività settimanali da proporre;
- la definizione delle singole prestazioni con specificate le singole competenze dei gestori;
- la definizione del costo delle singole prestazioni;
- il protocollo analitico circa le norme di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID 19 da attuare che prenda in considerazione sia la sanificazione degli spazi che le norme di prevenzione per evitare il contagio;
- la bozza di Convenzione definitiva fra Amministrazione comunale e partner.

La seconda fase sarà avviata successivamente al termine della fase a) e si concluderà con la stesura del progetto definitivo, che sarà redatto a cura degli aggiudicatari e approvato, con



apposito atto, dalla Giunta Comunale. L'atto di approvazione finale conterrà anche i criteri di accesso e le eventuali tariffe di compartecipazione dell'utenza. Tale fase non prevede un compenso per le organizzazioni coinvolte e dovrà concludersi entro il 15/06/2020

c. stipula della Convenzione tra Amministrazione comunale e partner.

#### **Articolo 4 – Convenzione e principali clausole**

La Convenzione dovrà contenere, indicativamente, almeno i seguenti elementi:

- Oggetto
- Progettazione condivisa
- Durata
- Direzione, gestione e organizzazione
- Impegni dei soggetti gestori selezionati
- Impegni del Comune
- Impegni economico - finanziari
- Inadempimenti e risoluzione
- Controversie
- Clausola del trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere in qualsiasi momento ai soggetti gestori la ripresa del tavolo di negoziazione per procedere alla integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle offerte, alla luce di sopravvenute modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi medesimi.

Potrà essere predisposta una ulteriore convenzione con un terzo soggetto che potrà mettere a disposizione spazi privati per la gestione del centro estivo diffuso

#### **Articolo 5 - Requisiti dei soggetti partecipanti:**

Possono partecipare al presente Bando i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati ad operare nell'ambito di cui in premessa.

Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le cooperative, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi, compatibile con la forma giuridica posseduta dal concorrente:

- iscrizione al Registro delle imprese o cooperative o consorzi di cooperative
- iscrizione agli appositi Albi/Anagrafi regionali e/o nazionali
- iscrizione ai Registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1
- iscrizione ad altri Registri e/o Albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall'ordinamento vigente.

In caso di ATI, che deve essere tassativamente composta da soggetti del Terzo Settore, i requisiti minimi di partecipazione ed i requisiti tecnico-professionali possono essere posseduti anche solo dalla capogruppo. Tuttavia, in caso di ATI dovrà essere prodotto un ulteriore documento sintetico che espliciti:

- il soggetto capofila e la forma assunta dal raggruppamento;



- il ruolo di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento nella fase della co-progettazione.

I soggetti partecipanti devono inoltre essere in possesso obbligatoriamente di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei Contratti").

**Dato che la co-progettazione, oggetto del presente bando, per la sua specificità legata all'emergenza COVID19, ha un carattere innovativo, si richiede agli organismi che si candideranno quali requisiti tecnici-professionali fondamentali, pena l'esclusione, l'esperienza specifica di almeno un biennio nell'attività oggetto del presente bando anche in ATI con altre imprese sociali;**

Devono impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza da Covid19;

Devono dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;

#### **Articolo 6 - Valutazione delle candidature**

L'individuazione dei soggetti ammessi alla co-progettazione verrà fatta attraverso l'analisi dei requisiti tecnici e professionali con l'attribuzione, da parte di apposita commissione di punteggi sino ad massimo 100 punti – utilizzando i seguenti parametri:

1. Esperienza tecnico-professionale maturata nell'ambito dell'attività che forma oggetto della co-progettazione:  
Saranno attribuiti 10 punti per ogni anno di esperienza aggiuntiva rispetto al requisito minimo di partecipazione richiesto all'art. 5 del presente Bando (max 20 punti)
2. Esperienza tecnico-professionale maturata nella progettazione e realizzazione di interventi di welfare territoriale attraverso metodologie partecipate:  
Saranno attribuiti 10 punti per ogni esperienza documentata in linea con quanto richiesto (max 50 punti)
3. Capacità del soggetto candidato di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti da parte di altri enti e organizzazioni o di concorrere, con risorse proprie (umane e/o strumentali), alla realizzazione dei centri estivi (indicare le fonti di finanziamento o la tipologia delle risorse proprie messe in campo) (giudizio ottimo 10 punti, giudizio buono 8 punti, giudizio discreto 6 punti, giudizio sufficiente 4 punti, giudizio insufficiente 2) (massimo 10 punti)
4. Gestione di servizi socio-educativi già attivi sul territorio in tempo di COVID e descrizione delle misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio (5 punti per ogni servizio gestito – max 20 punti)

Valutati i requisiti tecnici professionali verrà stilata idonea graduatoria.



La fase di co-progettazione avverrà con i primi 3 soggetti che avranno totalizzato maggiore punteggio.

Qualora dovessero presentarsi più candidature aventi i requisiti richiesti e con pari punteggio si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica. La data della eventuale seduta pubblica verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Zibido San Giacomo

### **Articolo 7 - Descrizione delle attività**

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a collaborare con il Comune di Zibido San Giacomo per la co-progettazione e la realizzazione delle attività estive per i minori nella fascia di età tra i 3 ai 14 anni dovranno avere le capacità di gestire attività con valenza prevalentemente educativa, ludica e ricreativa, da realizzare nel territorio del Comune di Zibido San Giacomo nell'arco temporale Giugno 2020/Agosto 2020 e comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche, per una durata massima di 8 ore giornaliere per educatore per 5 giorni settimanali.

Rimangono da definire, durante la co-progettazione, le settimane di apertura in base agli iscritti e al budget messo a disposizione.

I luoghi dove poter effettuare un centro estivo diffuso gestito con piccoli gruppi, sul territorio comunale sono circa 10. Il fabbisogno delle figure professionali richieste sarà definito in sede di co-progettazione in base ai potenziali utenti e alle risorse economiche messe a disposizione.

E' attivo sul Comune di Zibido San Giacomo un tavolo partecipativo che vede la presenza di tutte le agenzie educative operanti sul territorio Comunale. Tale tavolo ha già avuto modo di confrontarsi in merito all'organizzazione dei centri estivi diffusi. Il prodotto di tale tavolo dovrà essere la base progettuale sulla quale definire il prodotto finale della co-progettazione.

### **Articolo 8 – Risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune**

Per la co-progettazione, per l'organizzazione e per la gestione dei centri estivi il Comune di Zibido San Giacomo metterà a disposizione € 60.000 (iva esclusa);

Il Comune metterà gratuitamente a disposizione dei soggetti individuati per la co-progettazione le proprie strutture, eventuali beni mobili, il servizio del personale comunale impiegato nella gestione della co-progettazione e co-gestione.

Oltre a ciò, potranno confluire, in questo servizio i finanziamenti che arriveranno da provvedimenti regionali e/o statali.

### **Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla manifestazione d'interesse devono essere presentate su carta intestata entro le ore 12.00 del giorno 01 giugno 2020 a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.zibidosangiaco.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiaco.mi.it) su apposita domanda allegata al bando.



## **INFORMAZIONI GENERALI**

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO – Piazza Roma n. 2 – 20058 Zibido San Giacomo (MI)  
telefono 02.90020235

e-mail: [sandra.volpe@comune.zibidosangiacomo.mi.it](mailto:sandra.volpe@comune.zibidosangiacomo.mi.it) –  
[protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): dott.ssa Sandra Volpe